

REGOLAMENTO (CEE) N. 3246/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1989

relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio d'oliva per la campagna 1989/1990.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva ⁽³⁾, in particolare gli articoli 5 e 7,

considerando che le informazioni disponibili sulla situazione del mercato mondiale dell'olio d'oliva non sembrano sufficienti per fissare le restituzioni unicamente secondo la procedura normale; che è pertanto opportuno prevedere, per i prossimi mesi, la possibilità di fissare gli importi della restituzione secondo la procedura di gara, disponendo l'apertura di una gara permanente;

considerando che, a motivo di talune particolarità della domanda di olio d'oliva sul mercato mondiale, è opportuno prevedere la possibilità di modificare alcune condizioni della gara permanente;

considerando che, a motivo della specificità della gara, è opportuno prevedere, per il suo svolgimento, modalità che consentano agli operatori dei vari Stati membri di parteciparvi a parità di condizioni, fatte salve determinate garanzie relative alla validità dell'offerta;

considerando che, ai fini del corretto svolgimento della gara, è opportuno stabilire le procedure di decisione relative alla fissazione delle restituzioni e all'aggiudicazione;

considerando che, per tener conto del fatto che per le esportazioni di modesta entità la partecipazione a una gara costituisce un onere amministrativo relativamente più gravoso, è opportuno disporre che gli operatori possano ottenere titoli di esportazione per quantitativi limitati;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/89 ⁽⁵⁾, stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli; che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1903/89 ⁽⁷⁾, stabilisce le modalità comuni

di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli; che i regolamenti citati si applicano all'olio d'oliva; che è opportuno completare tali disposizioni comuni con talune disposizioni particolari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio d'oliva delle seguenti sottovoci:

- 1509 10 90
- 1509 90 00
- 1510 00 90.

2. La gara permanente rimane aperta sino al 31 ottobre 1990. Durante il suo periodo di validità si procede a gare parziali mensili.

Articolo 2

Nell'ambito della presente gara e secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, la Commissione può:

- a) indire gare a destinazione obbligatoria (gare specifiche) in rapporto alla domanda di olio di taluni paesi terzi;
- b) limitare le qualità o le quantità che possono formare oggetto di offerte;
- c) annullare una o più gare parziali prima della data prevista per la presentazione delle offerte;
- d) escludere dalla gara determinati paesi di destinazione o prevedere la concessione di restituzioni differenziate secondo il paese di destinazione.

Articolo 3

1. I termini per la presentazione delle offerte per le gare parziali sono i seguenti:

- per i mesi di novembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, settembre e ottobre: dal 5 al 9 alle ore 13 e dal 15 al 23, alle ore 13;
- per i mesi di agosto: dal 15 al 23, alle ore 13;
- per il mese di dicembre: dal 5 al 9, alle ore 13.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 354 del 22. 12. 1988, pag. 22.⁽⁶⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 184 del 30. 6. 1989, pag. 22.